

BREVE INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY (REGOLAMENTO UE 679/2016)

Gentili clienti, tra poco meno di 2 mesi entra in vigore il nuovo regolamento UE relativo alla privacy. Lo Studio segnala le principali novità normative e suggerisce di rivolgersi a società specializzate per la necessaria consulenza.

Particolare attenzione deve essere posta ai dati online ed ai fornitori di servizi via web o Social Network.

Eventualmente saremo in grado di segnalarvi i nominativi di soggetti che possano fornirvi il servizio.

Di seguito alcune delle novità più rilevanti.

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento UE sulla Privacy n. 2016/679 che diventerà definitivamente applicabile, in tutti i Paesi UE a partire dal **25 maggio 2018**; termine entro il quale le aziende dovranno adeguarsi alla nuova direttiva.

Privacy: la nuova normativa

Lo **sviluppo tecnologico** e la **globalizzazione**, oltre agli innumerevoli vantaggi, comportano un **rischio per la privacy** di ognuno e per la protezione dei dati personali la cui condivisione e raccolta è aumentata in modo esponenziale. Per tali ragioni si è reso necessario predisporre un più solido sistema di protezione del **diritto alla riservatezza**. Secondo la nuova disciplina europea, devono conformarsi alle prescrizioni dettate in punto di privacy tutte le **aziende pubbliche** e tutte quelle realtà (anche private) in cui il trattamento dei dati presenta **rischi specifici**. Il Regolamento si applica solo al trattamento di dati personali delle **persone fisiche**.

Privacy: i dati a scadenza

La nuova disciplina in tema di **trattamento di dati personali** prevede un concetto nuovo e sinora sconosciuto: ossia il concetto di **scadenza dei dati**. Ciò significa che nel momento in cui l'azienda entra in possesso di dati di alcuni utenti, non può tenerli per sempre. Pertanto ogni azienda nella propria **informativa privacy** dovrà anche specificare il tempo entro il quale il **dato sensibile** andrà trattato, scaduto il quale il trattamento diventerà illegittimo.

Privacy: gli scopi della nuova normativa

La nuova disciplina ha i seguenti scopi:
responsabilizzare maggiormente il **titolare del trattamento** dei dati personali in considerazione del rischio che il trattamento possa comportare per i diritti e le libertà degli interessati (si parla in proposito di «*accountability*»);
garantire la **protezione** dei dati sin dalla **progettazione** del sistema di trattamento degli stessi, ad esempio attraverso la possibilità da parte del titolare di far certificare le modalità di trattamento dei dati;

- introdurre regole più chiare sia in materia di **informativa** agli interessati sia per l'esercizio dei diritti dei medesimi.
- garantire che il **consenso** del soggetto interessato al trattamento dei dati personali sia sempre preventivo ed inequivocabile anche nel caso in cui venga espresso con mezzi elettronici, escludendo espressamente ogni ipotesi di consenso tacito; per i minori di 16 anni è inoltre previsto che gli enti fornitori di servizi via web o Social Network debbano richiedere il consenso al trattamento dei dati personali a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- assicurare agli interessati la possibilità di **revocare** in ogni momento il consenso a determinati trattamenti di dati personali;
- adottare ogni misura necessaria per il cosiddetto "**data breach**", principio in base al quale il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni esterne dei dati personali dei propri utenti al **Garante nazionale** e, nel caso in cui la violazione rappresenti una minaccia per i diritti e le libertà delle persone, dovrà informare dell'accaduto anche i soggetti interessati.

Privacy: come viene tutelata?

Al fine di garantire la **protezione dei dati personali** il Regolamento ha introdotto due importanti principi, ovvero il principio di **privacy by default** e quello di **privacy by design**. Il principio di **privacy by default** fa riferimento alla necessità di tutelare la vita privata dei cittadini – appunto – di default, ovvero come impostazione predefinita dell'**organizzazione aziendale**. In altri termini, ogni azienda dovrà necessariamente dotarsi di un sistema tale da proteggere adeguatamente i dati personali ed evitare il rischio di una loro **violazione**.

concetto di **privacy by design**, invece, stabilisce che la protezione dei dati deve avvenire fin dal disegno e/o progettazione di un processo aziendale. Quindi, ogni azienda deve effettuare una cosiddetta **valutazione dell'impatto-privacy**, cioè una puntuale e documentata analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Questa analisi deve condurre ad escludere il verificarsi in concreto dei **rischi legati al trattamento dei dati personali** quali ad esempio la loro distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata

Privacy: chi è il responsabile della protezione dei dati personali?

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, il Regolamento ha introdotto la figura del **Responsabile della Protezione dei Dati Personali** (detto **Dpo**). Si tratta di un soggetto in possesso di specifici requisiti come competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse, con il compito di garantire la **tutela della privacy** attraverso la verifica della corretta applicazione del Regolamento, la formazione del personale, la sensibilizzazione, la consulenza ecc.

Privacy: cos'è il diritto all'oblio

La nuova legge estende il campo del cosiddetto **diritto all'oblio**: la norma sancisce il diritto ad ottenere la **cancellazione dei propri dati personali** dalle notizie e anche dai motori di ricerca qualora il motivo che ha reso legittima la pubblicazione di quel dato non sia più di pubblica utilità (come, per esempio, nell'ipotesi di una persona che è stata assolta da un'accusa di cui i giornali e le testate online avevano dato notizia). Questo diritto si estende anche ai casi in cui un soggetto chiede la cancellazione dei propri dati personali, così revocando il consenso al trattamento concesso per fruire di un determinato servizio. Il **diritto all'oblio** del cittadino potrà essere limitato solo per garantire la libertà di espressione volta alla tutela di un interesse generale (ad esempio la **salute pubblica**) o quando i dati trattati in forma anonima dal titolare del

trattamento siano necessari per la **ricerca storica** o per **finalità scientifiche** o statistiche.

Privacy e nuove sanzioni

Una delle più grandi novità del regolamento è quella che riguarda i casi di "**data breach**", ossia le violazioni dei dati, per esempio in occasione di attacchi informatici. La norma introduce infatti il diritto per tutti i cittadini, siano essi aziende o persone fisiche, di conoscere la **violazione dei dati** che le aziende saranno obbligate a comunicare al Garante. Le norme che sanzionano il **trattamento illecito** di dati personali sono molto severe. Il **Regolamento**, infatti, ha innalzato sensibilmente la misura delle pene pecuniarie, che potranno arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di euro o fino al **4% del fatturato** annuo.